

Prof. avv. Giuseppe Ferraro
80121 Napoli - Via del Rione Sirignano n. 10
Tel. 081/7611498 - Fax 081/662050
Email g.ferraro@studiolegaleferraro.eu

Ecc.ma Suprema Corte di Cassazione

Sezione Lavoro

Ricorso ex art. 360 c.p.c.

Nell'interesse dei sig.ri (...), tutti rapp.ti e difesi dal prof. avv. Giuseppe Ferraro (FRRGPP47P06F839O), giusta procura speciale in calce al presente atto, con il quale elett.te domiciliano in Roma presso la Cancelleria della Suprema Corte di Cassazione,

contro

Intesa San Paolo S.p.A. (CF 0079960158), rapp.to e difeso dai proff. avv.ti Raffaele De Luca Tamajo (raffaeledelucatamaj@avvocatinapoli.legalmail.it) e Paolo Tosi (paolo.tosi@milano.pecavvocati.it), presso lo studio del primo elett.te dom.ta in Napoli al V.le Gramsci n. 14.

nonché contro

Fondo Pensione a Prestazione Definita del gruppo Intesa Sanpaolo (già Fondo Pensione Complementare per il Personale del Banco di Napoli), rapp.to e difeso dai proff. avv.ti Raffaele De Luca Tamajo e Paolo Tosi, presso lo studio del primo elett.te dom.to in Napoli al Viale Gramsci n. 14.

PER LA RIFORMA

della sentenza della Corte d'appello di Napoli n. (...).

* * * * *

SOMMARIO: I- Ricostruzione del contenzioso, pag. 2; II- Pregiudiziali profili di fatto sulla questione "zainetto", pag. 5; III- Motivi di censura: A) Primo motivo di censura, pag. 7; B) Secondo motivo di censura, pag. 12; C) Terzo motivo di censura, pag. 17; D) Quarto motivo di censura, pag. 21; E) Quinto motivo di censura, pag. 23; F) Sesto motivo di censura, pag. 25; G) Settimo motivo di censura, pag. 29; H) Ottavo motivo di censura, pag. 31; I) Nono motivo di censura, pag. 32; XII- Precedenti giurisprudenziali favorevoli, pag. 34.

* * * * *

I- Ricostruzione del contenzioso

1. Con sentenza diffusamente motivata del 7.11.1994, n. 17809 (coeva a sentenze di analogo contenuto), il Pretore di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, dr. Ingala, dichiarava il diritto dei ricorrenti, andati in pensione prima del 31.12.1990, a conservare il sistema di variabilità delle pensioni (cd. perequazione automatica di adeguamento pensionistico degli assegni di pensione alle retribuzioni dei pari grado in servizio), così come preesistente all'entrata in vigore del decreto delegato del 30.12.1992, n. 503 (art. 9). Il Pretore, nella stessa sentenza,

condannava il Banco di Napoli S.p.A. a corrispondere ai ricorrenti, con decorrenza 1.1.1994, gli incrementi degli assegni di pensione via via maturati, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali.

2. La citata sentenza del Pretore di Napoli veniva confermata in grado di appello dal Tribunale di Napoli, con sentenza dell'1.4.1999, n. 1957, e successivamente in Cassazione, Sezioni Unite, con sentenza del 3.7.2001, n. 9024, che riconosceva il diritto al meccanismo di perequazione aziendale ai pensionati ante 31.12.1990, tra cui i ricorrenti, sino alla data del 26.7.1996, e ciò per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 2, D.L. n. 394/1996, conv. in L. n. 588/1996, e dell'art. 59, co. 4, L. n. 449/1997, sospensivo il primo ed abolitivo il secondo dei sistemi di perequazione aziendale sino a quella data operanti.

3. La decisione veniva altresì confermata dalla Corte di Appello di Napoli con sentenza n. 1521 del 30.4.2003 in sede di rinvio per l'individuazione dei pensionati *ante* 31.12.1990 e, a seguito di ulteriore impugnazione della società, da **Cass. n. 19937 del 19.5.2004**, che respingeva il ricorso principale della società ed accoglieva quello incidentale dei pensionati in merito al diritto alla rivalutazione monetaria. **Di guisa che la sentenza acquisiva autorità di cosa giudicata.**

4. Sulla base del predetto giudizio di accertamento e di condanna generica, i ricorrenti, verificata l'inottemperanza della società nonostante le reiterate richieste, si vedevano costretti ad agire in giudizio per la quantificazione del credito loro spettante, sulla base di analitici conteggi redatti in rigorosa applicazione dei criteri contabili costantemente applicati dal Banco di Napoli. Dai medesimi conteggi risultava assolutamente chiaro che il meccanismo di perequazione aziendale veniva applicato soltanto sino alla data del luglio 1996 dopodiché la pensione raggiunta a quella data veniva congelata e non più incrementata non essendo più suscettibile di aumenti per effetto della perequazione aziendale (ma soltanto dell'incremento annuale dovuto alla perequazione legale)¹.

5. Nel costituirsi in giudizio la società resistente contestava il diritto dei ricorrenti a conservare l'incremento di pensione maturato nel periodo 1994/1996 nonché i criteri contabili; inoltre la difesa avversaria veniva integralmente riformulata a seguito dell'emanazione del comma 55, art. 1, L. n. 243/2004, che ha reinterpretato (in realtà ritrascritto), con efficacia retroattiva, l'art. 3, co. 1, lett. p), L. n. 421/92, e l'art. 9, co. 2, d.lgs. n. 503/92, in termini difformi: a) dal tenore letterale e logico delle norme richiamate, b) dall'orientamento consolidato dei Giudici di legittimità e di merito (tra cui ben due sentenze delle Sezioni Unite e decine della Sezione lavoro) e c) dalla legislazione sopravveniente (sp. art. 59, co. 4, L. n. 449/97), che ha abrogato i meccanismi di perequazione aziendale sull'ovvio presupposto che non fossero stati in precedenza abrogati nel '92. E ciò per trarne l'originale tesi che l'importo perequativo maturato nel periodo gennaio 1994/luglio 1996, come riconosciuto da sentenze passate in giudicato, doveva essere integralmente decurtato dal trattamento di pensione dei mesi successivi al luglio 1996 (con conseguente recupero delle somme eventualmente erogate). Insomma secondo il Banco la pensione doveva ritornare al valore originario che aveva prima dell'1.1.1994, prima

¹ Nello stesso atto si chiedeva altresì che l'incremento registratosi nel periodo indicato (gennaio 1994/luglio 1996) venisse definitivamente "*inserito nel proprio assegno di pensione costituendo con lo stesso un tutt'uno ed assoggettabile pertanto anch'esso agli eventuali futuri miglioramenti legali e/o convenzionali*" onde evitare ulteriori azioni giudiziarie.

cioè che la magistratura si fosse pronunciata irretrattabilmente sul relativo incremento, che si sarebbe dovuto considerare come mai intervenuto.

6. La tesi avversaria è stata rigettata da centinaia di sentenze della Suprema Corte che evidenziano il valore irretrattabile del giudicato e quindi l'intangibilità degli incrementi di pensione maturati per effetto delle sentenze sull'an debeat (v. sent. del 2015, nn. 5247, 5248, 5430, 5701, 5702, 5703, 5704, 5708, 5705, 5752, 5753, 5847, 5875, 5877, 6003, 6004, 6005, 6006, 6007, 6008, 6009, 6010/15, 6011, 6107, 6108, 6109, 6255, 6256, 6257, 6258, 6259, 6260, 6330, 6355, 6357, 6358, 6361, 6362, 6760, 6873, 6938, 7286, 8126, 81247, 8263, 8264, 8265, 8266, 8267, 8268, 8269, 8441, 8442, 8518, 8562, 8563, 8564/15, 8565, 8566, 8611, 8612, 8613, 8614, 8615, 8785, 9164, 9463, 9983, 9984, 9985, 99856, 9987, 9988, 9989, 9990, 9991, 9992, 9993, 10065, 10066, 10428, 10502, 10503, 10872, 11011, 11262, 11327, 11584, 11585, 11586, 13772, 13773, 14061, 14062, 14063, 14064, 14065, 14066, 14067, 14068, 14069, 14070, 14951, 19514, 19515, 19516, 19517, 19518, 19519, 19754, 19756, 19940, 19941, 21477, 21478, 21479, 21480, 21644, 21871, 22267, sent. del 2016, nn. 6435, 7841, 22789, 25277, 25278, 25573, 25574, 25805, 25806, 25950, nonché da ultimo n. 14423/2019 – v. doc. n. 5/H fascioletto)².

7. In questo contesto si inserisce la causa in trattazione azionata con ricorso depositato il 9.3.2018 con il quale i ricorrenti in epigrafe, ex dipendenti del Banco di Napoli e collocati in quiescenza in data anteriore al 31.12.1990, sul presupposto che avevano ottenuto una sentenza del Pretore di Napoli del 7.11.1994, n. 17809 – passata in giudicato con sentenza della Suprema C. n. 19937 del 19.5.2004, – che aveva riconosciuto loro il diritto alla perequazioni aziendale anche per il periodo gennaio 1994/luglio 1996 (prima della definitiva soppressione dell'istituto), con connessa condanna generica del Banco a corrispondere le differenze pensionistiche mese per mese maturate, rivendicavano il pagamento dell'importo supplementare maturato nel periodo luglio 2013/dicembre 2017, dopo avere inoltrato analoghi ricorsi per periodi precedenti sempre accolti dalla magistratura del lavoro³.

8. Si costituivano in giudizio Intesa Sanpaolo S.p.A. nonché autonomamente il Fondo Pensione Complementare per il Personale del Banco di Napoli, contestando la domanda sull'assunto che il diritto maturato dai ricorrenti sarebbe stato travolto dall'entrata in vigore del comma 55, art. 1, L. n. 243/04; inoltre, avendo alcuni

² Peraltro la Corte di Strasburgo con sentenza del 14.2.2012 (case of Arras and other v. Italy, application no. 17972/07 – doc. n. 3, fasc. produz.), con sentenza del 15.10.2013 (case of Casacchia and other v. Italy, application nos. 23658/07, 24941/07, 25724/07), nonché con sentenza del 15.10.2013 (case of Natale and other v. Italy, application nos. 19264/07), promossa da coloro che avevano subito l'effetto demolitivo del comma 55, art. 1, L. n. 243/04, in contrasto con sentenza della Corte cost. sul caso specifico, ha condannato lo Stato Italiano perché, in virtù del comma 55 cit., ha violato le regole del giusto processo in contrasto con l'art. 6 della Convenzione CEDU riconoscendo pertanto l'indebita interferenza dello Stato in una controversia tra privati il cui esito, favorevole ai pensionati, era stato ampiamente riconosciuto da numerose sentenze della Suprema Corte anche a Sezioni Unite.

³ Con domanda così formulata :“accertato il diritto dei ricorrenti alla perequazione aziendale nel periodo gennaio 94/luglio 96 ed a mantenere l'incremento di pensione derivante dall'applicazione della predetta perequazione con i relativi riflessi anche negli anni successivi, sino all'adeguamento dello statino di pensione, voglia condannare l'Intesa San Paolo S.p.A., in persona del legale rapp.te pro tempore, e/o il Fondo di Previdenza Complementare per il personale del Banco di Napoli, in persona del legale rapp.te pro tempore - in via autonoma per le rispettive competenze e comunque in via solidale per l'intero importo - al pagamento, a favore di ciascun ricorrente, delle seguenti somme: (...) oltre perequazione legale e interessi legali dalla maturazione dei singoli crediti al saldo.”

ricorrenti accettato l'offerta del Fondo Pensione – nel frattempo subentrato al Banco in virtù di un'operazione di esternalizzazione con la costituzione di un autonomo soggetto giuridico – di convertire la pensione erogata dal Fondo (ovviamente priva dell'importo rivendicato) in una somma capitaria con estinzione di ogni rapporto con il Fondo, per conseguenza sarebbe venuto ad estinguersi anche l'obbligazione a carico del Banco, ancorché mai ottemperata.

9. Il Giudice di primo grado, con sent. n. 6568/19 del 16/10/2019, accoglieva integralmente il ricorso condannando i resistenti a corrispondere gli importi rivendicati, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalle singole scadenze, e condanna alle spese di lite con le maggiorazioni di legge.

10. Con appello depositato in via telematica il 16/4/2020, Intesa San Paolo S.p.A. e Fondo Pensione impugnavano la sentenza di cui in epigrafe chiedendo: *“in riforma della sentenza impugnata, respingere integralmente le pretese avversarie”*.

11. Con sentenza n. 1994/2022 dei 2/9.5.2022 la Corte d'appello di Napoli così decideva: *“1) accoglie l'appello ed in riforma dell'impugnata sentenza rigetta la domanda proposta nel ricorso introduttivo del giudizio; 2) compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio”*.

12. La predetta sentenza è ingiusta e illegittima e viene pertanto impugnata sulla base dei **motivi** appresso specificati.

II- Pregiudiziali profili di fatto sulla questione “zainetto”

In punto di fatto merita di essere rimarcato:

1) che gli appellati hanno agito sulla base di un doppio giudicato, vale a dire sia quello definito con il precedente procedimento di riconoscimento del diritto alla perequazione aziendale, anche per il periodo 1994/luglio 1996 (v. Cass. n. 9024/2001 e n. 19937/2004), sia quello che si è formato in virtù delle numerose sentenze innanzi citate (punto n. l/6) che hanno riconosciuto la stabilizzazione dell'importo maturato nel periodo indicato e il diritto a percepirlo anche per i mesi futuri⁴;

2) che il sistema di perequazione aziendale è stato definitivamente abrogato per tutti i dipendenti del Banco nel luglio 1996 (v. D.lgs. 24.9.1996, n. 497), dopodiché la quota integrativa della pensione è stata congelata in cifra fissa e integrata nel trattamento di pensione, ma il Banco non ha mai integrato la pensione integrativa con la richiamata somma aggiuntiva;

⁴ Ne consegue che ad esempio se l'incremento nel periodo 1994/luglio 1996 si è tradotto in 100 euro, quell'importo va aggiunto alla pensione integrativa anche nei mesi successivi al luglio 1996, com'è sempre avvenuto per i precedenti incrementi perequativi e come indiscutibilmente avviene per tutti i meccanismi perequativi.

- 3) che nel 2001 è stata disposta l'esternalizzazione della quota integrativa della pensione a favore del Fondi di Previdenza Complementare personale B.N. sulla base della provvista fornita dal Banco, rapportata ai trattamenti correntemente erogati, che non comprendevano la quota maturata nel periodo gennaio 1994/luglio 1996;
- 4) che in conformità all'art. all'art. 47, co. 1, Statuto Fondo, quest'ultimo ha offerto a tutti i pensionati iscritti al Fondo – indipendentemente da vertenze in corso - la possibilità di trasformare il trattamento periodico in corso di erogazione precisando che la capitalizzazione avveniva “SULLA BASE DELLA QUOTA INTEGRATIVA IN GODIMENTO” (che palesemente non comprendeva l'incremento di pensione sempre denegato dal Banco);
- 5) che nell'offerta veniva puntigliosamente specificato l'importo della pensione mensile e di quella annuale (senza l'integrazione predetta) allegando altresì un modulo di adesione prestabilito ove occorreva che il pensionato apponesse soltanto la firma (v. doc. n. 2 fasc. Il grado – ora doc. n. 5/D fascioletto);
- 6) che la maggior parte dei pensionati ha sottoscritto il modulo di accettazione specificando tuttavia in calce (oppure con autonoma comunicazione) che l'adesione alla offerta del Fondo **non comportava alcuna rinuncia** al diritto autonomamente vantato nei confronti del Banco rimasto sino ad allora inadempito (v. doc. n. 1 fasc. Il grado – ora doc. n. 5/E fascioletto);
- 7) che l'intera procedura che ha dato luogo alla capitalizzazione ha visto come **protagonista esclusivo il Fondo** (e l'importo dallo stesso erogato) senza che mai si facesse riferimento in alcun modo al Banco di Napoli ed alle obbligazioni da questo inadempite.
- 8) Per comprendere il contenuto dell'assenso all'epoca manifestato, basta concentrare l'attenzione sul **modulo predisposto dal Fondo e fatto sottoscrivere dai singoli destinatari, ove risulta:** a) che il modulo è predisposto su carta intestata del Fondo; b) che è indirizzato al Fondo; c) che viene specificato l'importo della una tantum; d) e persino l'importo correntemente percepito (cioè “*i ratei mensili di trattamento integrativo a carico di codesto spett.le Fondo*”, che ovviamente non comprende quanto dovuto per il richiamato giudicato); f) si precisa altresì, come già specificato nell'offerta, “*con definitiva*”

risoluzione di ogni e qualsivoglia rapporto con codesto Spett.le Fondo⁵. In calce al predetto modulo la maggior parte degli interessati ha precisato che l'accettazione non avrebbe dovuto comportare alcuna rinuncia al contenzioso in corso come definito dal richiamato giudicato (v. in all. modelli di accettazione – doc. n. 5/E fascicoletto, mentre gli atti di adesione sottoscritti dai ricorrenti sono depositati nella produzione attorea doc. da n. 3 a n. 40)⁶.

III- Motivi di censura

A) Primo motivo di censura – Violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 c.c. e art. 324 c.p.c., per violazione del giudicato; degli artt. 1218 ss., 1453 ss., 2043 ss. c.c., in relazione agli effetti del consolidato inadempimento; dell'art. 2113 c.c., sulla disponibilità dei diritti (art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c.). Violazione del minimo costituzionale della motivazione nonché dell'art. 132, 4, c.p.c. (art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c.). Omesso esame circa un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti (360, co. 1, n. 5, c.p.c.).

1. Va premesso che i ricorrenti agiscono in virtù di una sentenza passata in giudicato (risalente al 1994, definitiva dal 2004), che riconosce il diritto ad un incremento della pensione integrativa nel periodo 1994/1996, dopodiché, abrogata la perequazione aziendale dal luglio 1996, questo incremento si stabilizza e rimane di importo costante nei mesi a venire (cd. effetto “trascinamento”, che opera per tutti i meccanismi perequativi, su cui v. sentenze Cass. sub p. 4)⁷. Tale “giudicato” “che fa stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa”, è stato palesemente

⁵ Non a caso la pensione mensile in godimento viene specificata persino nel modulo di accettazione nel quale, dopo essere stata indicata la somma capitale da attribuire alla data dell'offerta (ad esempio all'1.7.2002), si precisa che da tale somma vanno (ovviamente) detratte le mensilità conferite *medio tempore* al pensionato e cioè fino alla data dell'attribuzione della *una tantum* (ad esempio erogata al 31.12.2002), ed a tal fine viene indicato l'importo mensile correntemente percepito da detrarre in relazione ai mesi intercorsi (nel caso in esempio da moltiplicare per 5 mesi). Diversamente egli avrebbe tutto l'interesse a posticipare l'accettazione. Persino su tale aspetto banale controparte cerca di alimentare confusione.

⁶ I relativi documenti sono stati depositati da Intesa Sanpaolo, nel contenzioso in corso come in quelli analoghi, per dimostrare l'accettazione dell'offerta di capitalizzazione essendo questo l'unico documento suscettibile di provare l'adesione all'offerta di zainetto (di tale circostanza dà conto buona parte delle pronunzie giudiziarie in materia seppure la riserva sembrerebbe scomparsa in qualche atto di accettazione).

⁷ Come si legge in numerose sentenze e ordinanze richiamate sub n. 1/6: “*ne consegue che quest'ultima ha cristallizzato il maturato pensionistico per il periodo considerato, che resta insensibile, anche nei suoi effetti, alla successiva norma di interpretazione autentica contenuta nel cit. art. 1, comma 55, L. n. 243/04, e che, pertanto, deve essere riconosciuto nella sua entità (con le eventuali variazioni legate alla dinamica perequativa legale, non essendo più applicabile quella aziendale), anche per i ratei successivi*” (così *ex multis* Cass. ordinanza 25276/2016). Per esigenze di semplificazione si riportano alcune sentenze della Corte d'appello di Napoli e della Suprema Corte di Cassazione, passate in giudicato, di cui un elenco parziale è riportato sub n. 1/6.

violato (sulla portata del giudicato v. *amplius* ricorso introduttivo nonché la prima parte delle note difensive per l'udienza del 16.10.2019, con argomenti ampiamente sviluppati nella costituzione in appello).

2. Il Banco di Napoli (poi Intesa Sanpaolo) non ha mai riconosciuto questo incremento, neppure all'atto dell'esternalizzazione delle pensioni integrative in capo ad un autonomo Fondo pensioni (avvenuta nel 2001), sicché i pensionati sono stati costretti ad agire in giudizio, più o meno ogni 4/5 anni, per denunciare l'inadempimento ed ottenere l'importo ingiustamente non corrisposto (insistendo al contempo nel richiedere l'adeguamento dello statino pensione con tutti gli effetti conseguenti, in tal modo interrompendo qualsiasi ipotetica prescrizione). Il Fondo pensioni, che non ha mai avuto conoscenza ufficiale di questo debito del Banco, subentrato a quest'ultimo per effetto della esternalizzazione del trattamento integrativo, nel 2002 (e in altre due occasioni 2006 e 2009), ha offerto ai pensionati di erogare in un'unica soluzione l'importo della pensione mensile che correntemente erogava, il quale, ovviamente, non comprendeva il trattamento aggiuntivo scaturente dal giudicato, mai riconosciuto dal Banco (e di conseguenza dal Fondo).

3. I pensionati hanno accettato l'offerta nei termini in cui veniva loro formulata, cioè di capitalizzare l'importo correntemente erogato dal Fondo, precisando addirittura, per massima cautela, che ciò non implicava alcuna rinuncia ad ottenere quanto riveniente dalla sentenza passata in giudicato, sulla base della quale essi hanno continuato a richiedere periodicamente in giudizio il recupero degli importi non corrisposti tempo per tempo maturati.

Acquisita la sussistenza di un giudicato, con conseguente condanna generica da adempiere (cioè a riconoscere un *surplus* di pensione integrativa), per risolvere ogni possibile controversia sarebbe bastato rilevare: **a)** che questo incremento di pensione i ricorrenti non lo hanno mai ricevuto; **b)** che la capitalizzazione non comprende questo incremento, come riconosciuto da controparte; **c)** che nessuna rinuncia, né implicita né esplicita, è stata mai effettuata per definire la questione. Ed invece la vicenda è stata oltremodo ingarbugliata con argomentazioni devianti concepite apposta per confondere le idee.

4. Secondo la tesi del Banco, condivisa dalla sentenza impugnata, con la adesione alla *una tantum*, come offerta dal Fondo, si sarebbe estinta anche la

possibilità di continuare ad ottenere quanto spettante per effetto del giudicato mai riconosciuto, ciò non già per una rinuncia implicita o esplicita ovvero per una qualche sorta di transazione, istituti che vengono esclusi da controparte perché non si rintracciano i requisiti più elementari di una rinuncia e/o di una transazione (ad iniziare dalla *res dubia*), bensì per un effetto “intrinseco” derivante dalla capitalizzazione della pensione integrativa che avrebbe determinato una conseguente vanificazione del giudicato il cui adempimento non potrebbe essere più richiesto. La tesi è in contrasto con i principi che contraddistinguono le sentenze passate in giudicato la cui efficacia ed esecutività non si estingue per qualche meccanismo implicito ma solo per un atto dispositivo del titolare del diritto, nel caso insussistente.

Controparte cerca di dare una parvenza di motivazione a tale petizione di principio assumendo che avendo la perequazione aziendale una funzione complementare alla funzione integrativa, non sarebbe più possibile richiederla una volta estinta la pensione a carico del Fondo. Tale affermazione è priva di qualsiasi fondamento fattuale e giuridico (da ciò il motivo di omessa considerazione di fatti decisivi), ove appena si consideri che la somma rivendicata non è perequazione aziendale di cui si chiede l’operatività; in passato è stata perequazione aziendale nel periodo 1994/1996, dopodiché si è consolidata in una cifra fissa mensile maturata a luglio 1996, che si sarebbe dovuta “trascinare” nei trattamenti successivi. Senonché questo importo differenziale non è stato mai riconosciuto dal Banco, di guisa che non vi è motivo per cui non possa essere richiesto dopo la capitalizzazione. È evidente che a questo proposito controparte cerca di confondere la perequazione aziendale nella sua operatività, che effettivamente aveva una funzione ancillare alla pensione integrativa, con la somma maturata nel periodo 1994/1996, che è una somma spettante in virtù del giudicato, congelata dal luglio 1996 in poi e da “trascinare” mese per mese (sino al decesso). **Il giudicato è rappresentato proprio da questo maturato economico in cifra fissa che si è formato nell’arco temporale 1994/1996**, che non è stato mai riconosciuto e, ciò che più conta, mai è venuto a fare parte della pensione integrativa, come sarebbe dovuto accadere, e quindi non può estinguersi con la cessazione di essa. Se il relativo importo fosse stato erogato sarebbe stato incanalato nel “regime” della pensione integrativa e quindi trasferito in

capo al Fondo e suscettibile di capitalizzazione con tutti gli effetti estintivi che vengono ipotizzati. Ma ciò non è avvenuto per deprecabile comportamento del Banco che non può ora vantare il proprio inadempimento per estendere gli effetti estintivi della capitalizzazione sulla pensione integrativa anche a “partite” mantenute ostinatamente fuori della pensione integrativa, addirittura evocando l’antica funzione svolta dalla perequazione aziendale quando era in esercizio. È una contraddizione in termini che è strano non venga sempre compresa.

5. Se la questione è ben ricostruita, non è possibile non rendersi conto del paradosso implicito nella tesi avversaria unitamente al senso di profonda antigiuridicità che esprime: la Banca prima disconosce l’importo conteso mantenendolo totalmente al di fuori del trattamento pensionistico – obbligando i pensionati a periodiche azioni risarcitorie – poi invoca proprio la capitalizzazione del trattamento pensionistico per sancirne l’estinzione. Cioè, per dirla in modo rituale, invoca la propria “*turpitudine*” per liberarsi dell’obbligazione inadempita: se avesse riconosciuto l’obbligo derivante da sentenza, come qualsiasi normale debitore, quell’importo sarebbe entrato a far parte del trattamento di pensione integrativa e sarebbe stato compreso nella una tantum. Invece, non essendo ciò avvenuto, il Banco pretende di estinguere l’obbligazione proprio per effetto di quella capitalizzazione mai estesa all’importo in questione⁸. Senonché, come monotonamente ripetuto, la capitalizzazione ha avuto riguardo esclusivo alla pensione integrativa corrente, vale a dire a quella riconosciuta ed erogata dalle parti (Banco e Fondo), come del resto specificato più volte dallo Statuto (v. art. 47: “avuto riguardo al trattamento integrativo di cui all’art. 1, co. 1”), e come puntigliosamente dettagliato nell’offerta del Fondo (v. doc.ne Intesa), mentre non può riferirsi a trattamenti mantenuti ostinatamente estranei ad essa.

D’altro canto non c’è dubbio alcuno che i ricorrenti hanno subito **un danno permanente** che prosegue anche dopo la capitalizzazione della pensione integrativa, la quale è stata evidentemente calcolata in maniera decurtata perché una parte (sia pur limitata) di essa non è stata considerata ai fini della attualizzazione

⁸ Si incorre cioè in una ipotesi classica del divieto di “venire *contra factum proprium*”, quale divieto per la parte che intende far valere un diritto (nel caso, estinzione dell’obbligazione) di trarre indebito vantaggio da un comportamento illegittimo da essa stessa assunto in precedenza (*id est* l’inadempimento).

della pensione spettante (con automatici riflessi sull'entità della *una tantum*). Ma se essi hanno subito un danno permanente che non viene meno con l'erogazione della *una tantum*, perché mai questo danno non dovrebbe essere più risarcito dopo la capitalizzazione se è sempre riconducibile alla mancata applicazione delle sentenze più volte richiamate?

Arbitrariamente Intesa Sanpaolo si immagina una capitalizzazione “*extra strong*” di tipo universalistico, quasi fosse una sanatoria o un condono tombale ad efficacia indifferenziata, ma non individua mai la base normativa a fondamento di tale eccezionale efficacia. In realtà la capitalizzazione è una mera pratica negoziale di attualizzazione della pensione corrente secondo determinati indici attuariali, in virtù della quale non cambia né la natura giuridica né l'entità dell'erogazione ma solo la modalità di pagamento, in forma unificata anziché periodica. Come ben dichiarato dalla sentenza della Suprema Corte 6496/2021 “*la capitalizzazione della pensione costituisce soltanto una diversa modalità di erogazione della medesima prestazione pensionistica la quale, tuttavia, avrebbe dovuto essere quantificata dal Fondo correttamente in applicazione del giudicato e, dunque, la diversa inferiore quantificazione di detta capitalizzazione operata dal Fondo, in spregio al giudicato, mai avrebbe potuto estinguere l'originaria prestazione dovuta*” (pag. 7). In termini analoghi si esprime Cass. 30518/21 quando, in sintonia con la precedente sentenza, osserva che “*la capitalizzazione non è riconducibile all'ipotesi della datio in solutum*”, essa “*costituisce soltanto una diversa modalità di erogazione della medesima prestazione pensionistica*” (pag. 7).

Così correttamente ricostruita, **la capitalizzazione può riguardare soltanto l'ambito soggettivo e oggettivo a cui espressamente si riferisce, non può comprendere obblighi o adempimenti estranei alla sua area di incidenza, nel caso in esame neppure specificati. Di certo non può comprendere una obbligazione risarcitoria per un danno oggettivamente procurato da un comportamento illegittimo che continua a realizzarsi dopo la sua erogazione e di certo non può travolgere obbligazioni autonome ed esterne a carico del**

Banco, consapevolmente e colpevolmente mantenute estranee al trattamento di pensione e, per tale motivo, mai incanalate nel processo di capitalizzazione⁹.

B) Secondo motivo – Violazione e falsa applicazione degli artt. 99, 112 e 113 c.p.c. (360, co. 1, n. 3, c.p.c.); nonché violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. e art. 324 c.p.c., per violazione del giudicato; degli artt. 1218 ss., 1453 ss., 2043 ss. c.c., in relazione agli effetti del consolidato inadempimento (art. 360, co. 1, n. 3); Nullità della sentenza e del procedimento anche alla stregua degli artt. 132, n. 4, 156, co. 2, 161 c.p.c. (360, co. 1, n. 4, c.p.c.). Omesso esame circa un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti (360, co. 1, n. 5, c.p.c.).

1) Per toccare con mano l’inconsistenza della tesi avversaria basta leggere attentamente la sintetica motivazione della sentenza di Corte d’appello, che lascia seriamente dubitare che la questione controversa sia stata effettivamente compresa. Si legge infatti *“è evidente che, una volta venuto meno il diritto alla percezione del trattamento di pensione, oggetto della perequazione di cui è causa, deve ritenersi del tutto infondata la pretesa di ottenere differenze economiche derivanti da un inferiore riconoscimento del quantum pensionistico e ciò per l’ovvia considerazione che è venuto meno il rapporto sottostante ossia la prestazione da adeguare”*, per poi aggiungersi in seguito *“ed invero, essendosi modificata la situazione degli attuali appellati, che non sono più titolari del trattamento pensionistico integrativo, gli stessi non possono rivendicare, per effetto del giudicato intervenuto, il diritto alla perequazione mensile come se fosse un diritto autonomo sganciato dal trattamento pensionistico da adeguare, dotato di vita propria”* (le sottolineature sono di redazione).

Il fraintendimento è clamoroso perché nel caso di specie non c’è alcuna prestazione di base o trattamento pensionistico “da adeguare”, c’è solo l’obbligo di corrispondere un importo fisso rapportato ad un incremento di pensione mensile mai riconosciuto.

La società, in virtù della sentenza del 1994, almeno dopo il passaggio in giudicato avvenuto nel 2004, avrebbe “dovuto” aggiornare lo statino pensione dei ricorrenti, riconoscere l’importo differenziale nelle pensioni correnti, trasferire questo

⁹ A tralasciare i vizi che ne possono compromettere la validità e la legittimità comune a tutti gli atti negoziali persino a quelli stipulati in sede protetta o assistita (abuso, frode, vizi della volontà, errori contabili, rescissione, lesione *ultra dimidium*, etc.)

debito in capo al Fondo fornendo la relativa provvista, e il Fondo non avrebbe potuto non tenerne conto all'atto della capitalizzazione. Ma poiché tutto ciò non è avvenuto, i ricorrenti si sono visti costretti ad agire periodicamente per recuperare quanto loro spettante, sia prima della capitalizzazione che dopo la capitalizzazione e indipendentemente da essa.

2) È palese l'equivoco radicale in cui incorre la Corte quando confonde la perequazione aziendale nella sua operatività, che è effettivamente complementare alla pensione integrativa di base, nel senso che la "adegua" alla perdita del potere di acquisto e che in astratto non potrebbe sopravvivere alla completa liquidazione della pensione integrativa (ma nemmeno ciò è vero), con la somma rivendicata dai ricorrenti, che riguarda un tratto di pensione aziendale già maturato, espressamente riconosciuto per effetto della sentenza passata in giudicato, cristallizzato in una cifra fissa mensile, che avrebbe dovuto fare parte integrante della pensione integrativa mensile se l'azienda non fosse rimasta scandalosamente inadempiente.

3) Peraltro, a volere ricostruire correttamente la volontà dei pensionati (su tale profilo v. III motivo di censura), non è affatto vero che essi avrebbero deciso di estinguere la pensione integrativa con tutto ciò che vi è connesso. Essi hanno semplicemente accettato l'offerta del Fondo di trasformare la pensione che stavano percependo in una somma unitaria da percepire *una tantum* (basta in proposito leggersi attentamente l'offerta e l'accettazione). Tale operazione non ha in alcun modo inciso sull'entità della pensione correntemente riconosciuta, né tantomeno sull'obbligo collaterale a carico del Banco inadempiente, che configura un illecito permanente rimasto immutato nel tempo: se sussisteva prima della capitalizzazione a *latere* della pensione correntemente erogata dal Fondo, continua a sussistere dopo che quella pensione (e soltanto essa) si è tradotta in una somma unitaria, senza che nulla sia stato mai corrisposto per sanare l'obbligazione collaterale. L'estinzione della pensione ufficiale non si riflette sull'inadempimento del Banco comunque si voglia qualificare l'importo dovuto (o come ex perequazione aziendale o come parte virtuale della pensione integrativa) trattandosi comunque di una somma congelata in cifra fissa non più produttiva di ulteriori incrementi.

4) La sentenza lascia trasparire di avere preso un vero e proprio abbaglio non avendo affatto compreso la questione controversa, a causa di osservazioni devianti

di controparte, sia quando assume che sarebbe “*venuto meno il diritto alla percezione del trattamento di pensione, oggetto della perequazione di cui è causa*” (...), sia quando assume che “*è venuto meno il rapporto sottostante, ossia la prestazione da adeguare*”.

Con tali affermazioni la Corte, confondendo e sovrapponendo la remota causa sull'*an debeat* con quelle volte ad ottenere l'adempimento del pregresso giudicato, mostra di credere che la domanda formulata riguardi l'operatività del meccanismo di perequazione aziendale, che non potrebbe più operare una volta soppressa la pensione integrativa “*da adeguare*”. Senonché la perequazione aziendale non opera più dal luglio 1996, di guisa che i ricorrenti non hanno alcun motivo di rivendicare l'operatività della pensione aziendale, né “serve” una pensione integrativa di appoggio, perché l'incremento loro spettante per il periodo 1994/1996 è stato già riconosciuto da sentenza passata in giudicato che ha quantificato un differenziale di pensione che si “trascina” automaticamente negli anni successivi (perciò la domanda esordisce con la parola “*accertato*”, che vuol dire “*essendo stato già accertato*”). Essi con l'attuale presente ricorso chiedono, analogamente a quanto già avvenuto con riferimento ai periodi precedenti, l'attribuzione di quel differenziale di cifra fissa anche per il periodo 2013/2017 avendo il Banco da sempre rifiutato di dare applicazione a quella sentenza integrando lo statino di pensione. Con le azioni recuperatorie periodicamente proposte, ogni 4/5 anni, tra cui quella in corso, i ricorrenti non chiedono l'applicazione della perequazione aziendale, né di “adeguare” la pensione integrativa di base con qualche meccanismo perequativo, essi chiedono, come emerge linearmente dalla domanda, che sia data applicazione alla sentenza del 1994, divenuta definitiva nel 2004, che ha riconosciuto per i vecchi pensionati un *surplus* della pensione per il periodo 1994/1996, prima della definitiva estinzione di ogni meccanismo perequativo. Questo *surplus* si sarebbe dovuto stabilizzare nel trattamento di pensione ed era destinato a trascinarsi negli anni successivi come accertato dalle centinaia di sentenze di Cassazione innanzi richiamate (v. punto I/6). Poiché il Banco non ha mai ottemperato a tale *dictum* giudiziario, i pensionati sono costretti ad agire periodicamente per ottenere l'equivalente di quel *surplus* di pensione già riconosciuto virtualmente acquisito alla loro sfera giuridica.

5) Il pensionato rivendica nei confronti del Banco l'adempimento di quel diritto da sempre disconosciuto dallo stesso Banco, il quale, almeno dal passaggio in giudicato della sentenza sull'*an debeat* con correlata condanna (art. 2909 c.c.), avrebbe dovuto integrare il trattamento mensile di pensione integrativa, comunicarlo al Fondo in sede di esternalizzazione fornendo la relativa provvista, come avvenuto per la pensione "ufficiale", e a questo punto il Fondo ne avrebbe con ogni probabilità tenuto conto in sede di capitalizzazione. Poiché tutto ciò non è accaduto, il pensionato si vede costretto ad agire periodicamente per ottenere l'equivalente di quanto impropriamente non riconosciuto, cioè l'equivalente di quella cifra fissa mensile che illegittimamente non è stata incanalata nella pensione integrativa (agisce per il protratto inadempimento dell'obbligazione principale trattandosi di un'obbligazione di durata a prestazione periodica mensile). I pensionati non possono ottenere l'adempimento in forma specifica obbligando il Banco ad integrare il trattamento di pensione e ad aggiornare gli statini facendo confluire anche questo importo nella pensione integrativa trasferita al Fondo, possono solo eseguire il giudicato nei termini giuridicamente consentiti, chiedendo cioè al Banco una somma per equivalente a quella periodicamente non percepita. Si tratta quindi di una cifra fissa mensile e di un trattamento autonomo predefinito e, ciò che più rileva, del tutto avulso dal meccanismo perequativo aziendale, da tempo non più operante, e dalla pensione erogata dal Fondo, di cui non è mai venuta a fare parte integrante perché disconosciuto dal Banco e pertanto mai incanalato nel processo di esternalizzazione della previdenza complementare.

6) Costituisce dunque una mera mistificazione definire l'importo rivendicato come un accessorio della pensione integrativa ormai estinta. Niente affatto. La somma rivendicata sarebbe dovuta diventare un pezzo di pensione integrativa, ma ciò non è mai avvenuto perché illegittimamente disconosciuta dal Banco. L'estinzione della pensione integrativa "ufficiale" (cioè quella erogata dal Fondo attraverso la Banca e rimasta immutata dopo l'esternalizzazione), per autonoma scelta di convenienza del Fondo, non ha alcuna possibilità di riverberarsi sul trattamento in questa sede rivendicato, sia perché di esso è responsabile esclusivamente il Banco (essendo stato mantenuto al di fuori della esternalizzazione), sia perché è un autonomo diritto, che deriva dalla protratta violazione dell'ordine contenuto nelle sentenze più volte

richiamate, che può essere recuperato esclusivamente per intervento della giustizia del lavoro con le domande periodicamente formulate come quella in corso¹⁰.

7) Ai fini dell'auto sufficienza del ricorso, si evidenzia che la tesi avversaria sul carattere accessorio della perequazione aziendale rispetto alla pensione base è appena accennata nella memoria difensiva di primo grado di Intesa Sanpaolo, nonché nel ricorso in appello (sub pag. 33/36, sp. p. 36); a tale erronea argomentazione hanno più volte replicato i ricorrenti, sia nelle note difensive per l'udienza del 16.10.2019 (v. in part. sub p. 15 ss. e 21 ss. – doc. n. 5/B fascicoletto), sia nella memoria in appello (v. pag. 19 ss. e segnatamente da pag. 29 ss. - doc. n. 5/C fascicoletto), osservando tra l'altro che: *“È dunque una mera mistificazione definire l'importo rivendicato come un accessorio della pensione integrativa ormai estinta. Niente affatto. La somma rivendicata sarebbe dovuta diventare (non un accessorio ma) un pezzo di pensione integrativa, ma ciò non è mai avvenuto perché illegittimamente disconosciuta dal Banco”* (pag. 31 ss.).

8) Il completo fraintendimento della questione trattata, oltre a violare le norme riportate in epigrafe, inficia l'intero procedimento giudiziario alla stregua degli artt. 99, 112, 113 c.p.c.; inoltre la motivazione adottata, estranea al *thema decidendum*, va considerata alla stregua di una motivazione inesistente e/o apparente (v. in part. art. 132, n. 4, c.p.c.), e al contempo configura un'ipotesi di omissione di un fatto decisivo per la decisione affrontato dalle parti e travisato o ignorato dal Giudice (art. 360, co, 1, n. 5, c.p.c.), atteso che, come spiegato, nel caso di specie non c'era nulla da perequare/adequare ma solo una sentenza da ottemperare.

C) Terzo motivo di censura – Violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 c.c. e art. 324 c.p.c., per violazione del giudicato; degli artt. 1326 ss., 1346 ss. e 1362 ss., in relazione alla corretta interpretazione dell'offerta e dell'accettazione

¹⁰ Dopo le sentenze della Magistratura del lavoro a cui si fa riferimento in questa sede, l'assegno di pensione (maturato sino al dicembre 1993) e il trattamento aggiuntivo (maturato sino al luglio 1996), spettante ai ricorrenti per un limitato periodo di ulteriore operatività della perequazione aziendale, hanno seguito due strade del tutto distinte e separate per deprecabile volontà del Banco: l'assegno di pensione corrente è stato assegnato al Fondo, la cifra aggiuntiva è rimasta, come obbligazione insoluta, in capo al Banco. Le due componenti avrebbero costituito un importo unico se l'integrazione fosse stata dal Banco riconosciuta (quanto meno) all'atto della esternalizzazione, mentre viceversa non è stata mai riconosciuta, mai erogata, mai è divenuta una componente della pensione integrativa né per “gli anni precedenti” alla capitalizzazione né per quelli successivi. È rimasta una cifra fissa aggiuntiva completamente estranea alle vicende del Fondo per una scelta quanto mai discutibile del Banco di Napoli.

della *una tantum*; dell'art. 2113 c.c., sulla disponibilità dei diritti; nonché degli artt. 1218 ss., 1453 ss., 2043 ss. c.c., in relazione agli effetti del consolidato inadempimento; nonché degli artt. 1197 e 1285 c.c. sull'arbitrarietà della qualificazione giuridica avversaria (art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c.). Violazione del minimo costituzionale della motivazione nonché dell'art. 132, 4, c.p.c. (art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c.). Omesso esame circa un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti (360, co. 1, n. 5, c.p.c.).

1- La motivazione contestata, oltre a lasciare trasparire, come detto, un completo travisamento della domanda (su cui v. secondo motivo), incorre in gravi vizi ermeneutici (art. 1362 ss. c.c.), a causa della mancata lettura e/o erronea interpretazione sia dell'offerta sia dell'accettazione della *una tantum*, che devono ritenersi niente affatto visionati (sulla corretta interpretazione dell'accordo v. già note difensive per l'udienza del 16.10.19, nonché *amplius* in costituzione in appello), al punto da configurare l'omesso esame di un fatto decisivo. L'offerta, neppure depositata da controparte a sostegno dell'eccezione perorata (art. 2697 c.c.), che proviene dal Fondo, e non dal Banco, si limita semplicemente a proporre il pagamento della pensione corrente a carico del Fondo in un'unica soluzione; interviene cioè su una semplice modalità di adempimento della stessa pensione come erogata dal Fondo, come specificato dall'art. 47 St., il quale, ai fini dell'erogazione della *una tantum*, fa riferimento alla "*pensione di cui all'art. 1, comma 1 dello Statuto*". Senonché non c'è dubbio che il trattamento rivendicato non ha mai fatto parte della "*pensione di cui all'art. 1, comma 1*".

Da nessuna parte dell'offerta traspare, neanche allusivamente, la volontà di intervenire sulla sentenza passata in giudicato e sul vasto contenzioso che ne è scaturito all'epoca, e ancora oggi, in pieno svolgimento. Per avere una conferma tangibile di quanto dichiarato sarebbe bastato leggere il modello di accettazione (v. modello di accettazione all. sub doc. n. 5/E fascicoletto, ma v. pure doc. n. da 3 a 40 fascicolo memoria di costituzione I grado controparte), predisposto unilateralmente dal Fondo e inviato unilateralmente all'offerta, da cui risulta un oggetto rigorosamente delimitato senza riferimento ad altre questioni, neppure vagamente accennate.

Per coinvolgere anche l'obbligazione a carico del Banco si è fatto ricorso da parte del Collegio ad un ragionamento extra-testuale di tipo ipotetico, fondato su mere "supposizioni", palesemente arbitrarie, che cioè l'estinzione di quella obbligazione sarebbe stata conseguenza naturale della estinzione della pensione

integrativa. Tale ragionamento ipotetico è viziato dalla mancata indagine dell'offerta e dell'accettazione che hanno un contenuto ben preciso, atteso che all'atto della sottoscrizione il pensionato si è limitato a prendere semplicemente atto di quanto gli veniva proposto senza manifestare alcuna volontà né abdicativa né transattiva nei confronti del Banco, che sarebbe stato necessario formulare in maniera chiara e lineare.

2- Ed invero, la Corte, parafrasando le deduzioni avversarie, riconosce **che** l'importo rivendicato non è stato mai corrisposto (essendo anche in questa sede contestato: "la mancata considerazione dell'importo differenziale in sede di capitalizzazione non limita l'efficacia estintiva della capitalizzazione medesima attenendo alla diversa problematica – fattuale e giuridica – della quantificazione dello zainetto." (cfr. doc. n. 3 e 4/9)), **che** non v'è stata alcuna rinuncia, che secondo la singolare tesi avversaria non sarebbe neppure necessaria ("la rinuncia è superflua alla luce della disposta capitalizzazione", così memoria di costituzione in Il grado di Intesa Sanpaolo), **né** tantomeno si è avuta una qualche transazione (si legge nelle memorie avversarie: "l'estinzione del rapporto previdenziale in virtù del riconoscimento dello zainetto non richiede alcun atto di adesione ex art. 1304 c.c. non avendo natura transattiva"), di cui mancano i requisiti più elementari¹¹ ad iniziare dall'oggetto su cui transigere (anche perché la capitalizzazione è stata offerta indifferenziatamente a tutti gli iscritti alla sezione "A": v. art. 47 Statuto), eppure assume apoditticamente che avendo il Fondo corrisposto lo "zainetto" sarebbe scomparso ogni obbligo a carico del Banco. Non è neppure in discussione che all'atto dell'offerta non c'è stata alcuna partita di scambio (del tipo: ti diamo lo zainetto se rinunci alle obbligazioni inadempite in capo al Banco) – perché, appunto, l'offerta

¹¹ A smentire la tesi della transazione rileva altresì che:

a) non è stata mai proposta una transazione ma solo una diversa modalità di pagamento della pensione in carico al Fondo;

b) controparte non ha fornito alcuna prova per iscritto (art. 1967 c.c.) dell'asserita transazione di cui mancano i requisiti più elementari;

c) non c'era alcuna *res dubia* o *res litigiosa* in corso tra i ricorrenti ed il Fondo,

d) nella fattispecie in esame non si rinvenivano reciproche concessioni, tanto più ove si consideri che il pagamento della pensione in una forma unitaria riflette un interesse prevalente, se non esclusivo, del Fondo per i cospicui vantaggi che andava a conseguire;

e) nulla è stato concesso per l'inadempimento dell'obbligazione a carico del Banco;

f) una siffatta ricostruzione viene smentita dalla riserva esplicita posta in calce alla sottoscrizione del modulo di adesione fatta valere dalla maggior parte dei ricorrenti, palesemente inconciliabile con qualsiasi pur fantasiosa ipotesi transattiva.

di zainetto è stata proposta indifferenziatamente a tutti i pensionati iscritti alla Sezione A del Fondo e non si sarebbe giustificata una qualche condizione supplementare solo per alcuni di essi per un'operazione voluta dal Fondo per l'enorme vantaggio economico e amministrativo che andava a conseguire – ciò nondimeno secondo controparte l'obbligazione inadempita sarebbe metafisicamente scomparsa.

A tali argomentazioni è facile replicare con vari rilievi immediatamente desumibili dalla mera lettura della proposta formulata dal Fondo e dall'accettazione sottoscritta dai pensionati: **a)** la capitalizzazione ha riguardato esclusivamente la pensione in godimento in capo al Fondo, vale a dire quella ufficiale come specificata nell'offerta e nell'accettazione; **b)** l'importo in questa sede rivendicato è stato mantenuto volontariamente fuori dalla pensione integrativa e quindi non può seguire le vicende della stessa; **c)** la somma rivendicata ha perduto la connotazione di perequazione aziendale nel luglio 1996 quando si è stabilizzata in una cifra fissa mensile priva di qualunque effetto perequativo e di adeguamento alla pensione di base; **d)** seppure ci si volesse appigliare ad un dato soltanto nominale, che rinvia alla scaturigine dell'obbligazione, perché mai non sarebbe più rivendicabile se si è tradotta in una cifra fissa che continua a non essere erogata? (si prenda l'esempio del TFR le cui integrazioni possono essere sempre rivendicate in presenza di comportamenti illeciti anche quando il lavoratore ha firmato una quietanza liberatoria persino in sede assistita).

La verità è che l'origine della somma rivendicata non ha alcuna rilevanza né tecnica né concettuale ai fini dell'obbligo di cui si chiede l'adempimento.

3- Come è incontestabile alla luce degli atti richiamati, **la capitalizzazione ha riguardato esclusivamente la pensione in godimento in capo al Fondo (v. offerta e allegati)**, vale a dire quella riconosciuta, trasferita e ancora erogata dalla Banca anche dopo la esternalizzazione, per cui qualsiasi effetto estintivo si voglia immaginare nei confronti del Fondo, ma persino nei confronti della Banca, si riferirebbe ad un oggetto preciso rigorosamente delimitato nell'offerta di capitalizzazione. Con riferimento al quale si è registrata nell'occasione una mera trasformazione delle modalità di erogazione della pensione mensile in godimento tradotta in una equivalente somma capitaria e cioè nient'altro che una diversa

modalità di pagamento della stessa pensione corrente (che non ha a vedere né con l'art. 1197 né con l'art. 1285 c.c.).

4- La proposta veniva formulata esclusivamente dal Fondo in coerenza con la finalità perseguita, senza alcun riferimento al Banco, e nel modello di accettazione predisposto dal Fondo si precisa che la somma veniva percepita “*con definitiva risoluzione di ogni qualsiasi rapporto **con codesto Spett.le Fondo***”. Risulta dunque massima coerenza tra la situazione sostanziale che si andava a regolare e il soggetto coinvolto nell'operazione visto che si andava a capitalizzare esclusivamente la pensione erogata dal Fondo. D'altro canto, se anche con varie forzature si volesse ritenere che il Banco sia stato implicitamente evocato nell'operazione, sarebbe stato coinvolto nei limiti e nei termini specificati dal Fondo, cioè con esclusivo riferimento alla pensione in godimento che si andava a capitalizzare, vale a dire a quella riconosciuta dal Banco e trasmessa al Fondo senza in alcun modo coinvolgere diritti derivanti da altre vicende e segnatamente dalla sentenza passata in giudicato¹².

5- In merito all'omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti (art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c.), la Corte ha completamente tralasciato di considerare i due fatti decisivi che avrebbero dovuto indurre a conclusioni diametralmente opposte a quelle prescelte sulla base di una attenta lettura del modulo di accettazione sottoscritto dai ricorrenti (v. in all. modelli di accettazione – doc. n. 5/E fascioletto, mentre gli atti di adesione sottoscritti dai ricorrenti sono depositati nella produzione attorea doc. da n. 3 a n. 40). Se il Giudice avesse esaminato questi documenti contenuti nella produzione di entrambe le parti, anche alla luce dei comportamenti delle stesse parti che hanno sempre coltivato il contenzioso in questione (art. 1362, co. 2), non sarebbe pervenuto alla conclusione istintiva che la definizione del

¹² Viceversa in questa sede si discute dell'applicazione da parte del Banco di una sentenza del '94 passata in giudicato che non è stata mai ottemperata la cui parziale esecuzione può avvenire soltanto con le azioni di recupero periodicamente effettuate. Nel caso di specie ricorre un'ipotesi classica di illecito (istantaneo) ad effetti permanenti da cui deriva un'obbligazione risarcitoria del danno provocato dal Banco nei confronti dei pensionati. Poiché la concreta attuazione di quell'ordine giudiziale non può prescindere dalla collaborazione del debitore avendo ad oggetto un *facere* infungibile, ne deriva un'azione per equivalente quale quella periodicamente espletata dai pensionati. Viene in rilievo, in tale contesto, il lucro cessante e cioè il mancato guadagno subito dal pensionato per effetto prima della violazione di legge e poi del mancato pagamento di quanto dovuto in virtù dell'ordine giudiziale che ha accertato quella violazione, e tale voce di danno è coerentemente rapportata a quanto il pensionato avrebbe percepito se il Banco avesse provveduto ad adeguare lo statino pensione (con tutti gli effetti mensili che ne sarebbero dovuti conseguire).

rapporto con il Fondo dovesse estendersi anche ai rapporti con il Banco di Napoli in alcun modo coinvolto nella specifica operazione.

D) Quarto motivo – Violazione e falsa applicazione degli artt. 2113 e 1966 c.c., art. 306 c.p.c., nonché degli artt. 1197, 1230, 1236 ss., 1285 c.c. (art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c.). Violazione e falsa interpretazione dell’art. 1362 ss. c.c. in relazione ai documenti sottoscritti dalle parti (art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c.). Omesso esame circa un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti (art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c.).

1- Il Giudice ha trascurato una circostanza giuridicamente decisiva più volte discussa tra le parti, che cioè per realizzare l’obiettivo vantato da controparte, di vanificazione di una obbligazione derivante da giudicato, sarebbe stato assolutamente necessario, alla stregua della normativa invocata, uno specifico atto dispositivo dell’interessato (su tale argomentazione v. già note difensive udienza del 16.10.19, p. 24 ss. – doc. n. 5/B fascicoletto), mentre nel caso di specie non è rilevabile alcuna rinuncia esplicita e consapevole (neppure implicita) agli effetti della sentenza passata in giudicato, né tantomeno vi è stata una transazione, di cui mancano gli indizi più qualificanti, come del resto riconosciuto da controparte. Di certo tale atto giuridico non può essere individuato nella generica accettazione dell’offerta per la ragione elementare che l’offerta del Fondo ha riguardato esclusivamente la pensione in godimento a carico dello stesso, nella misura originariamente trasferita dal Banco, ma non ha compreso altre obbligazioni mai individuate e/o richiamate.

Per conseguire l’effetto estintivo ipotizzato da controparte, sarebbe stato indispensabile nell’offerta formulata unilateralmente dal Fondo (neppure prodotta) un riferimento puntuale ad altre obbligazioni al di fuori di quella che si andava a capitalizzare, specie se a carico del Banco, senonché alcuna clausola è rintracciabile nella predetta offerta del Fondo, anche semplicemente allusiva o per *relationem* (per questo motivo Intesa Sanpaolo non deposita più l’offerta di capitalizzazione in quanto generica e omogenea per tutti i pensionati a carico del Fondo). Sarebbe stato necessario altresì un’accettazione consapevole da parte dell’interessato nel modulo predisposto unilateralmente dal Fondo, che neppure è vagamente rintracciabile, ove anzi si precisa che cessa ogni obbligazione esclusivamente a carico del Fondo, senza alcun riferimento al Banco, a conferma ulteriore, se mai ce ne fosse bisogno,

che ci si riferiva esclusivamente alla pensione in godimento come conosciuta ed erogata dal Fondo a tutti i pensionati. Questa è tutta l'attività negoziale che è rintracciabile nella fase di capitalizzazione ove non c'è nulla che possa far lontanamente intendere all'anziano pensionato che l'obbligazione inadempita del Banco per oltre venti anni andava a scomparire.

2- Nell'immaginare un'estinzione di un'obbligazione per "incompatibilità" (fattispecie sconosciuta al diritto civile), si è disattesa l'intera elaborazione giurisprudenziale in materia di rinunce, transazioni, delegazioni di pagamento, remissione del debito (artt. 2113, 1965 ss., 1230, co. 2, c.c.), ove costantemente si evidenzia la necessità che la volontà abdicativa sia espressa in modo chiaro e circostanziato e che i contenuti delle rinunce e transazioni (e ovviamente i soggetti coinvolti) siano puntualmente e rigorosamente specificati, tanto più in una negoziazione predisposta unilateralmente dal Fondo (con molti lati oscuri) nei confronti di soggetti anziani fuori dal sistema produttivo e da tempo in pensione. Ciò sarebbe avvenuto in spregio di tutte le logiche consensualistiche e di quanto categoricamente stabilisce l'art. 1230, co. 2, secondo cui la volontà di estinguere l'obbligazione "*deve risultare in modo non equivoco*". Valga richiamare quanto da tempo memorabile ripetuto dalla Suprema Corte secondo cui "*la dichiarazione sottoscritta dal lavoratore può assumere valore di rinuncia o transazione soltanto allorché risulti accertato, sulla base dell'interpretazione del documento, che essa sia stata rilasciata con la consapevolezza di diritti determinati ovvero obiettivamente determinabili e con il cosciente intento di abdicarvi o di transigere sui medesimi*" (così Cass. nn. 1556/2017; 19831/2013, 1657/2008)¹³.

¹³ Sul punto incontrovertibili sono numerose sentenze della Corte d'appello di Napoli (da ultimo sent. n. 791/2020) quando rilevano: "*In ogni caso, comunque, un'eventuale estinzione della obbligazione nascente dal giudicato doveva essere oggetto di esplicita rinuncia da parte dei pensionati, non potendosi essa desumere dalla generica adesione all'offerta del Fondo ed all'offerta di capitalizzazione. D'altronde, come ben rilevato dalla giurisprudenza di legittimità, si è in presenza di una rinuncia o di una transazione allorché venga accertato, mediante interpretazione degli elementi di fatto risultanti dalla stessa dichiarazione, che il lavoratore, essendo consapevole di essere titolare di specifici diritti, determinati o determinabili, abbia inteso scientemente e volontariamente rinunciare ad essi o abbia espresso la volontà di porre fine o di prevenire una lite, mediante lo scambio di reciproche concessioni con la controparte (Cassazione civile sez. lav. 17/05/2006 numero 11536 e Cassazione civile sez. lav. 25/01/2008 numero 1657). In altri termini, come rilevato da attenta dottrina, perché sia ipotizzabile una rinuncia o transazione è necessario che il lavoratore, nel rendere la dichiarazione, abbia l'esatta rappresentazione dei diritti, determinati o determinabili, dei quali intende volontariamente privarsi in favore del datore di lavoro o sui quali vuole transigere, in quanto ogni atto abdicativo ha un oggetto necessariamente definito, limitatamente al quale produce il suo effetto tipico;*

E) Quinto motivo – Violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 113 c.p.c., nonché artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c. anche in riferimento all’art. 1218 ss. c.c. (art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c.). Nullità della sentenza e del procedimento ai sensi dell’art. 132, co. 4, c.p.c. (art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c.). Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti (art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c.).

La sentenza appellata contiene un’argomentazione extravagante neppure formulata da controparte, al punto da configurare un’ipotesi tipica di ultrapetizione (art. 112 c.p.c.), che pure ha influenzato in maniera determinante la decisione. Secondo la sentenza impugnata *“come giustamente osservato nelle richiamate decisioni, questione diversa è quella della corretta determinazione della una tantum erogata in sede di capitalizzazione della rendita, ossia dell’adeguamento del cd. zainetto, in considerazione del diritto alla perequazione accertato con sentenza passata in giudicato, che avrebbe eventualmente potuto giustificare un altro tipo di azione giudiziale”*.

Secondo il Giudice di appello, è pur vero che i ricorrenti non avrebbero ottenuto quanto a loro spettante, tuttavia avrebbero potuto richiedere una integrazione dello zainetto a carico del Fondo. La tesi è palesemente contraddittoria giacché riconosce il diritto vantato nel momento in cui se ne nega la sussistenza. Inoltre essa lascia trasparire una completa confusione tra la capitalizzazione che ha riguardato il Fondo, con riferimento alla pensione in godimento, e l’obbligazione a carico del Banco per non avere riconosciuto una integrazione della pensione corrente costringendo i ricorrenti ad agire periodicamente nei suoi confronti per ottenere quanto periodicamente non percepito. La tesi non spiega secondo quale procedimento logico-giuridico l’obbligazione inadempita a carico del Banco si sarebbe trasferita sul Fondo al punto da far sorgere in capo a quest’ultimo un obbligo di integrazione dello zainetto. È già sufficiente rilevare, con lo Statuto alla mano (art. 1 cui *adde* nt. 4 ss.), che il Fondo risponde soltanto di quanto espressamente traslato dal Banco¹⁴, ma non risponde di obblighi non conosciuti e non trasferiti

se, invece, l’oggetto non è delimitato e di esso la parte non ha consapevolezza, non si configura né rinuncia, né transazione, quale che sia la realtà nella quale la dichiarazione venga resa e sottoscritta”.

¹⁴ Alla stregua dell’art. 27 (Patrimonio) *“il patrimonio della sezione A è costituito dall’ammontare della specifica posta di bilancio del “Banco” conferita al “Fondo” in sede di istituzione della fondazione”* (co. 1). Inoltre, secondo l’art. 29 (Prestazioni), *“La Sezione fornisce al “Banco” le risorse necessarie per*

(ostinatamente denegati dal debitore principale). Il Fondo non ha mai avuto conoscenza ufficiale di tale specifica obbligazione (come si desume dalla documentazione inviata dalla Banca ai pensionati che non hanno accettato l'offerta di *una tantum*, allorquando, nel 2017/2018, ha ritenuto di dovere finalmente integrare la pensione informando in primis e per la prima volta il Fondo - v. doc. n. 3 fasc. Il grado – ora doc. n. 5/F fascicoletto).

Ma ciò che più rileva è la circostanza che i pensionati non dispongono di alcun "titolo" giuridico per agire nei confronti del Fondo rivendicando un differenziale di *una tantum*. Il coinvolgimento del Fondo sino al punto da poter richiedere una integrazione della *una tantum* sarebbe potuto avvenire soltanto se il debito fosse riconosciuto dal debitore principale, cioè dal Banco, se il Fondo fosse stato informato e coinvolto nella vicenda, se fosse stata fornita la relativa provvista, e così via. Sino a quando tutto ciò non accade l'unico destinatario dell'obbligazione non ottemperata è il Banco e i pensionati possono agire soltanto nei confronti di quest'ultimo sulla base del "titolo" giudiziario ottenuto nei suoi confronti che contempla l'obbligo di un pagamento mensile supplementare che il Banco non ha mai onorato.

Neppure i pensionati avrebbero potuto chiedere un'integrazione dell'*una tantum* direttamente al Banco, perché la facoltà di sostituire l'adempimento periodico con un adempimento unitario rientra nella facoltà esclusiva del debitore della prestazione, che ovviamente presuppone prima il riconoscimento del debito, che nel caso di specie non è avvenuto, poi l'offerta con quantificazione dell'importo unitario, infine l'accettazione del pensionato (come avvenuto con l'offerta del Fondo con specifico riferimento al trattamento che correntemente erogava). In mancanza di questi adempimenti il pensionato può solo attivare "il titolo" di cui dispone per ottenere l'equivalente di quanto impropriamente non riconosciuto.

erogare le prestazioni pensionistiche già in essere all'atto del conferimento al "Fondo" dell'inerente riserva patrimoniale e quelle di futura maturazione" (co. 1). Ciò alla stregua dell'art. 30, co. 1 (Convenzione con il Banco) ove si precisa che "Avuto presente il disposto dell'art. 6 d.lgs. n. 357/90, il Consiglio di Amministrazione del Fondo cura la formalizzazione di specifica intesa con il "Banco" circa la piena continuità delle funzioni di erogatore delle prestazioni e di sostituto di imposta assolte dal «Banco» stesso". Da tale disciplina si desume linearmente che il Banco ha erogato all'atto di istituzione del Fondo i finanziamenti necessari per l'effettuazione delle prestazioni periodiche che vanno a confluire nella Sezione "A"; che il Fondo non ha mai avuto risorse proprie al di fuori di quelle conferite dal Banco.

F) Sesto motivo – Violazione e falsa applicazione dell’art. 1292 ss. c.c., nonché dell’art. 1362 ss. c.c. in relazione all’interpretazione dell’art. 1, comma 6, e dell’art. 47 dello Statuto del Fondo (depositato sub n. 9, fascicolo I grado, ora in fascicoletto doc. n. 5/A) (art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c.).

1. La Corte di appello, sia pure frettolosamente, sembra volere invocare, a sostegno della propria errata ricostruzione, l’art. 47 dello Statuto del Fondo, allorquando osserva: *“A nulla rilevano, inoltre, eventuali riserve espresse dai pensionati al momento della capitalizzazione ai fini in esame, stante l’estinzione dell’obbligazione principale, sia nei confronti del Fondo che della Banca, prevista espressamente dall’art. 47 dello statuto del Fondo”*. Ma il contenuto e la valenza della norma regolamentare vengono completamente travisati in relazione ai più elementari canoni interpretativi (per una più ampia disamina v. in part. memoria in appello sub p. 30 ss. – doc. n. 5/C fascicoletto.).

L’art. 47 St. contempla in astratto che entro sei mesi dall’entrata in vigore dello Statuto possa essere proposto *“ai beneficiari di cui all’art. 5, co. 3, la percezione di una somma una tantum in capitale, con contestuale risoluzione di ogni rapporto con il Fondo e con il Banco avuto riguardo al trattamento integrativo di cui all’art. 1, co. 1”*. Senonché la somma rivendicata non è mai venuta a fare parte del trattamento integrativo di cui all’art. 47 dal quale è stata consapevolmente esclusa.

2. La norma in esame non è in alcun modo idonea a supportare la tesi di controparte secondo cui l’accettazione dell’offerta del Fondo avrebbe effetti diffusivi ad ampio raggio coinvolgendo qualsivoglia obbligazione a carico del Banco. Innanzitutto perché si tratta di una mera dichiarazione programmatica o ottativa che riguarda i soggetti che hanno esternalizzato la previdenza integrativa, contenuta in una norma dello Statuto che non è stata mai trasmessa agli interessati né tanto meno da questi (conosciuta e/o) accettata (come non è in alcun modo controverso). Per non dire che è semplicemente paradossale pensare che i redattori dello Statuto avrebbero potuto prendere in considerazione una situazione così scandalosa come quella in esame in cui un’obbligazione sancita da una sentenza passata in giudicato era già rimasta per venticinque anni disapplicata.

È altresì evidente che la formula si riferisce alla pensione in godimento (*“avuto riguardo al trattamento integrativo di cui all’art. 1, co. 1”*, cioè appunto a quella esternalizzata), vale a dire a quella specificata nell’offerta e indicata nel modulo di

accettazione, che non comprende in alcun modo l'obbligazione inadempita e cioè l'illecito permanente perpetrato dal Banco. Soltanto per la pensione corrente, come puntualmente specificata, si determina l'effetto estintivo non per obbligazioni mai richiamate né nell'offerta né nell'accettazione. Soltanto per quella somma il Banco è solidalmente obbligato (v. art. 1, co. 6, St.), perché è l'unica obbligazione che ha trasferito al Fondo e di cui ha fornito la provvista assumendo al contempo un vincolo di solidarietà. Sicché qualunque effetto estintivo, anche ipoteticamente a carico del Banco, avrebbe riguardato soltanto quella quota di pensione espressamente individuata e riconosciuta da entrambi gli enti.

3. Ma c'è molto di più: al di là dell'astratta formula statutaria, **ciò che realmente rileva è lo scambio effettivo di volontà tra il Fondo e il pensionato come correttamente ricostruito dall'offerta del primo e dall'accettazione del secondo (v. artt. 1326, 1341 c.c.)**, essendo questo l'unico dato giuridicamente vincolante per ricostruire correttamente il contenuto dell'intesa (v. art. 1362 c.c.). A questo riguardo è decisivo rilevare che soltanto il Fondo formula la proposta e dichiara che ne sarebbe derivato un effetto estintivo nei suoi confronti con specifico riferimento al trattamento di pensione che correntemente erogava, mentre il Banco è rimasto fuori da ogni partecipazione, come è rimasta fuori l'obbligazione inadempita a carico di quest'ultimo (non a caso, altrimenti molti pensionati, anche estranei alla platea dei ricorrenti, non avrebbero aderito per varie controversie pendenti nei confronti del Banco).

È palesemente contrario ai più elementari principi di correttezza e buona fede, anche pre-contrattuale (v. artt. 1175, 1337, 1366 e 1375 c.c.), pensare che un vecchio pensionato ("ante '90") dovesse essere a conoscenza, non solo della esternalizzazione previdenziale effettuata dal Banco nel 2001 a favore del Fondo (che non risultava neppure dagli statini di pensione che il Banco ha continuato ad anticipare), ma addirittura del contenuto dello Statuto del Fondo, ove, in contrasto con quanto specificato nell'offerta concretamente a lui indirizzata dal Fondo, sarebbe prefigurata la possibilità di una capitalizzazione con la sottintesa postilla che l'eventuale accettazione avrebbe azzerato ogni controversia in corso con il Banco, e ciò mentre il contenzioso sulla perequazione aziendale imperversava a tutto spiano in sede giudiziaria sia nei giudizi di accertamento dell'*an* sia di quantificazione del

credito (si tenga presente che le prime cause di quantificazione risalgono al 1995/1996)¹⁵. Sono ipotesi ricostruttive fuori dalla realtà che finiscono per premiare comportamenti illeciti e speculativi.

4. Sulla vantata solidarietà Fondo/Banca bisogna essere precisi: Banca e Fondo sono soggetti giuridicamente distinti, come riconosce a più riprese anche controparte (v. in part. memoria di I grado Intesa). Sussiste una responsabilità solidale del Banco nei confronti del Fondo per gli importi di pensione trasferiti in quanto debitore originario che mantiene la responsabilità dell'adempimento nei confronti dei pensionati (v. art. 1, co. 6, St.), sicché con riferimento a tali importi risponde anche il Banco nell'ipotesi di inadempimento del Fondo. Tale solidarietà opera esclusivamente a carico del Banco (come dispone il co. 6 dell'art. 1 dello Statuto (doc. n. 9 fasc. I grado ora in fascicolo doc. n. 5/A) secondo cui "il Banco è solidalmente responsabile per le obbligazioni della sezione A") quale garanzia per la pensione integrativa trasferita al Fondo, essendo diretta a rafforzare la posizione dei pensionati-creditori che possono continuare ad agire nei confronti del debitore originario per le obbligazioni inadempite, in conformità del resto a quanto previsto dall'art. 1268 c.c. Non sussiste invece alcuna responsabilità solidale del Fondo nei confronti delle obbligazioni insolute gravanti sul Banco, che restano di esclusiva pertinenza di quest'ultimo proprio perché in alcun modo traslate sul Fondo. Il Fondo, se anche lo avesse voluto, e non è questo il caso, non avrebbe avuto alcun titolo per estinguere obbligazioni inadempite del Banco, oltretutto sconosciute e in presenza

¹⁵ Ci sia infine consentito osservare che se fosse per assurdo fondata la tesi avversaria, occorrerebbe per necessità pensare ad un comportamento gravemente fraudolento da parte della Banca in danno di vecchi pensionati, visto che, attraverso un'offerta formulata per interposta persona (avente altro oggetto), e quindi con un mero espediente contabile, avrebbe vanificato i diritti derivanti da una sentenza passata in giudicato mai riconosciuta né applicata per oltre venticinque anni (così travolgendo persino la contraria manifestazione di volontà espressa dalla maggior parte dei pensionati). Si segnala che l'art. 640 c.p. punisce per truffa "chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluni in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno", con pene aggravate "se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'art. 61, n. 5", norma, quest'ultima, che si riferisce alla circostanza di "avere profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all'età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa" Peraltro ve n'è abbastanza per configurare gli estremi del dolo come vizio del consenso (art. 1439 c.c.) causativo di un grave illecito contrattuale, atteso che i raggiri usati da uno dei contraenti (in questo caso il Fondo) sono stati tali che senza di essi l'altra parte non avrebbe mai contrattato. Se infatti si fosse detto ai pensionati (e chi lo avrebbe potuto dire visto che il Fondo ignorava la questione?) che l'accettazione della una tantum da parte del Fondo con riferimento alla pensione in godimento avrebbe comportato l'azzeramento di ogni obbligo pensionistico gravante sul Banco, di certo non avrebbero accettato.

di una chiara volontà contraria di quest'ultimo che ha sempre disconosciuto l'obbligo a suo carico rifiutandosi di adempiere.

In sintesi la tesi della solidarietà Fondo/Banca con riguardo all'obbligazione insoluta non sta in alcun modo in piedi ove si consideri seriamente: **a)** che il Banco ha esternalizzato soltanto il trattamento pensionistico corrente, mentre non ha esternalizzato quell'obbligazione derivante da giudicato rimasta esclusivamente a suo carico (di cui il Fondo non è stato neppure informato: v. doc. n. 5/F fascicoletto); **b)** non c'è solidarietà tra Fondo e Banco se non per la quota trasferita, come detto esplicitamente dallo Statuto, sicché tale solidarietà opera soltanto a garanzia delle pensioni in un'unica direzione; **c)** Fondo e Banco sono soggetti giuridicamente autonomi e distinti i cui rapporti vanno rigorosamente formalizzati; **d)** se poi si vuole a tutti i costi ipotizzare una inesistente solidarietà, ne deriverebbe semplicemente che potrebbe operare soltanto nei limiti fissati dall'offerta del Fondo e dall'accettazione dei pensionati, non oltre i predetti limiti; **e)** ma vorrebbe dire pure che anche il Fondo è responsabile dell'inadempimento del Banco, non già che l'obbligazione scompare misteriosamente in virtù della predetta solidarietà; **f)** che quindi nel caso di specie sarebbe intervenuta una capitalizzazione parziale (come sarebbe la regola perché la capitalizzazione totale non era neppure consentita dalla legislazione vigente, come ci insegna una recente ordinanza della Suprema Corte)¹⁶.

G) Settimo motivo – Violazione e falsa applicazione degli artt. 1326 ss., 1346 ss., 1362, 1363, 1366 c.c. Violazione e falsa applicazione degli artt. 2113, e 1965 ss., nonché art. 1197 c.c. (art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c.). Omesso esame di un fatto decisivo più volte affrontato da entrambe le parti (art. 360, n. 5, c.p.c.).

1. In grave violazione di legge incorre il Giudice d'appello nell'escludere ogni rigorosa indagine circa la sussistenza di una volontà abdicativa da parte degli interessati (artt. 1362, 2113, 1965 c.c.) quando osserva che: *“a nulla rilevano, inoltre, eventuali riserve espresse dai pensionati al momento della capitalizzazione ai fini in esame, stante l'estinzione dell'obbligazione principale”, facendo evidentemente riferimento alle riserve esplicite formulate dalla maggior parte dei pensionati in*

¹⁶ Il che vorrebbe dire che in virtù della declamata solidarietà i pensionati potrebbero sempre agire nei confronti del Fondo per l'integrazione della *una tantum*, atteso che la capitalizzazione indubbiamente non comprende quella quota di pensione integrativa disconosciuta, come dichiarato espressamente da controparte (v. pag. 51: *“ciò a prescindere dalla circostanza che il trattamento pensionistico capitalizzato non comprendesse il differenziale perequativo in contestazione”*).

sede di accettazione dell'offerta¹⁷ (v. riserve in calce all'accettazione – doc. n. 8 all. da controparte). Qui è evidente la violazione delle più elementari regole ermeneutiche (v. art. 1362 ss. c.c.), ove si legga correttamente la formula onnicomprensiva solitamente adoperata dagli interessati (fatti “*salvi gli importi dovutimi dal Banco in conseguenza della vertenza per l'aumento della perequazione aziendale ai sensi della delibera 17.1.83 e di ogni altra vertenza in corso*”: v. opzioni riportate in produzione avversaria, ma v. pure formule ancora più perentorie riportate in alcuni casi su cui doc. n. 5/E fascicolo; sulla valenza di tali condizioni *amplius* in memoria in appello p. 28 ss. – doc. n. 5/C).

2. È di tutta evidenza che i pensionati con quella riserva intendono riferirsi ai diritti derivanti dal vecchio contenzioso sulla perequazione aziendale di cui alla delibera dell'83, espressamente richiamata, che si era concluso con il riconoscimento di un differenziale di pensione a loro favore. Il richiamo è esplicito al contenzioso culminato nella sentenza del 1994, che diventerà definitiva nel 2004, e ai diritti che ne sono scaturiti platealmente disconosciuti dal Banco. Si consideri: **a)** che la riserva si riferisce ad un contenzioso ben specificato con il richiamo alla delibera dell'83, espressamente rivendicata nel precedente contenzioso, che è del resto l'unico ad accomunare tutti i pensionati rientranti nella stessa platea; **b)** che il ricorrente fa riferimento agli importi “*dovutimi dal Banco in conseguenza della vertenza per l'aumento della perequazione aziendale ai sensi della delibera 17.1.83*”, ove è sin troppo chiaro che il ricorrente fa riferimento al diritto conseguente a quella vertenza specifica per l'aumento della perequazione aziendale che era sfociata in varie sentenze di accoglimento sulla sussistenza di una obbligazione di durata a carico del Banco che pure si ostinava a disconoscerne l'efficacia e la esecutività; **c)** altrettanto chiaro è il riferimento a “*ogni altra vertenza in corso*”, perché, a parte la portata onnicomprensiva dell'espressione, quel contenzioso non si era ancora risolto con il dovuto adempimento atteso che la causa, iniziata nel 1993/1994, era ancora pendente in Cassazione nel 2004, quindi dopo l'accettazione della capitalizzazione avvenuta per la maggior parte degli interessati nel corso del 2002; **d)** in molti casi la

¹⁷ V. memoria avversaria secondo cui: “*La riserva espressa circa la salvezza delle cause relative alla perequazione della pensione (cfr. note avversarie pag. 23, nota 212) è assolutamente irrilevante per le considerazioni già espresse circa l'antiorità della capitalizzazione rispetto alla (pretesa) maturazione dei ratei pensionistici oggetto di causa (???)*. Tale riserva – che richiama i giudizi all'epoca pendenti – peraltro esclusivamente riferita ai ratei di pensione anteriori alla capitalizzazione medesima (???)”.

sottoscrizione dell'offerta è avvenuta nel corso del 2002, il che vuol dire che l'accettazione è intervenuta prima che la causa sull'*an debeat* passasse in cosa giudicata con la sentenza di Cassazione del 2004. Eppure nel giudizio in Cassazione i pensionati in questione sono tutti presenti, come si rileva dalla relativa sentenza, avendo oltretutto conferito mandato al difensore (mai revocato), sicché è incredibile pensare che da una parte rinunziassero a quanto dovuto e da un'altra parte insistessero per la conferma del diritto loro attribuito, oltre a conferire periodicamente mandato legale per il recupero di quanto nel frattempo maturato; **e)** per coloro che hanno accettato l'offerta del Fondo dopo il giudicato del 2004, l'obbligo incorporato nel giudicato in capo al solo Banco, non è mai stato trasferito e/o esteso al Fondo, che in alcun modo può averne assunto la responsabilità solidale per effetto della esternalizzazione del trattamento pensionistico integrativo, posta in essere nel 2001, quando cioè quell'obbligo sancito a carico del Banco non si era ancora stabilizzato (Cass. 2004). Ciò, senza considerare che tale estensione al Fondo della responsabilità nascente dal giudicato avrebbe presupposto (ancora una volta) il consenso del pensionato/creditore.

La riserva è chiaramente diretta a mantenere fuori dalla capitalizzazione i diritti derivanti dal contenzioso del 1994 (sul diritto alla perequazione aziendale maturata nel periodo 1994/1996), che non erano stati mai soddisfatti dal Banco e costringevano ad azioni periodiche (ogni 4/5 anni) per ottenere quel differenziale sconosciuto. La volontà manifestata dai ricorrenti non riguarda i singoli ratei ma il diritto primario ormai acquisito all'incremento del trattamento corrente (sino al decesso) che, nell'intenzione dei redattori, doveva essere preservato anche dopo la capitalizzazione.

Si immagina da controparte che la riserva riguarderebbe soltanto i ratei anteriori alla capitalizzazione. E perché mai? Anteriormente alla capitalizzazione non vi era alcun motivo logico di formulare delle riserve relative a diritti indubbiamente spettanti, considerato che gli stessi erano acquisiti dopo le sentenze conformi sull'*an debeat* e dopo le azioni periodicamente promosse dagli interessati per recuperare quanto indebitamente non percepito, azioni risalenti più o meno al 1995/1996. La questione sul tappeto era quella dell'inserimento del differenziale di pensione nella pensione integrativa a fronte dell'ostinato rifiuto del Banco, che andava effettuata

proprio in presenza e a causa di una capitalizzazione. I ricorrenti, ben conoscendo il *modus operandi* del Banco, hanno subodorato il rischio che venisse strumentalizzata anche l'operazione promossa dal Fondo per trovare un ennesimo pretesto per non adempiere, come poi effettivamente avvenuto.

H) Ottavo motivo – Violazione e falsa applicazione degli artt. 1341, co. 2, 1342, 1370 c.c., nonché dell'art. 1362 ss. c.c. (art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c.). Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti (art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c.).

La Corte di appello ha impropriamente dilatato la portata e l'efficacia della sottoscrizione da parte del pensionato del modulo di accettazione predisposto unilateralmente dal Fondo desumendone degli impegni che se fossero sussistenti avrebbero assunto valenza vessatoria (in realtà mai esplicitati e mai assunti dai pensionati). A tralasciare il contenuto sintetico del predetto atto, è evidente che, nel sottoscrivere l'accettazione dell'offerta del Fondo e nel prendere atto che ne sarebbe derivato un effetto estintivo dell'obbligazione a carico del Fondo, il pensionato ha sottoscritto una mera quietanza di pagamento o al più ha formulato una mera dichiarazione di scienza o di conoscenza che non ha alcun effetto preclusivo ai fini della rivendicazione di un'integrazione della pensione indebitamente non corrisposta. Si tratterebbe di una delle tante dichiarazioni fatte sottoscrivere dai datori di lavoro al momento dell'estinzione del rapporto di lavoro, specie all'atto dell'attribuzione del TFR che secondo costante giurisprudenza non ha mai avuto una portata estintiva dei diritti indebitamente non riconosciuti. Se poi un tale atto non ha effetto estintivo nei confronti del Fondo, figuriamoci se può avere un effetto ultroneo e molto più impegnativo nei confronti di un soggetto estraneo alla procedura (e all'erogazione) quale è la Banca. Se il Fondo avesse voluto attribuire alla sottoscrizione un effetto "tombale" avrebbe dovuto assicurare la necessaria assistenza del pensionato nelle sedi protette (art. 2113, ult. co., c.c.), e ancor più avrebbe dovuto contemplare una sottoscrizione esplicita delle singole clausole, specie ove assumono, come nella fattispecie, carattere vessatorio. Infatti alla stregua dell'art. 1341, comma 2, c.c. "*In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione,*

ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria".

L'omissione è tanto più grave ove venga correlata a quanto dedotto negli scritti difensivi dei ricorrenti, secondo cui, essendo stata accettata la una tantum su modulo predisposto unilateralmente dal Fondo, le relative clausole negoziali dovessero essere interpretate in termini favorevoli alla parte contrattuale debole, specie in presenza di una ipotetica situazione di incertezza ricostruttiva. Infatti alla stregua dell'art. 1370 c.c.: *"le clausole inserite nelle condizioni generali di contratto o in moduli o formulari predisposti da uno dei contraenti si interpretano, nel dubbio, a favore dell'altro"*.

I) Nono motivo - Violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 132, co. 4, c.p.c. (art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c.). Nullità della sentenza e del procedimento per improprio richiamo a sentenze della Suprema Corte non pertinenti alla fattispecie (art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c.). Omesso esame circa un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti (art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c.).

La Corte osserva che *"l'efficacia estintiva della capitalizzazione, con specifico riferimento a quella di causa, è stata peraltro affermata anche dalla S. Corte nelle sentenze n. 2012/17578, 2014/13101 e 2017/1521"*.

L'affermazione è priva di qualsiasi veridicità, atteso che la Suprema Corte non si è mai pronunciata con specifico riferimento alla capitalizzazione oggetto di causa, giacché il Giudice di appello si riferisce a delle sentenze che riguardano l'imposizione fiscale da applicare sullo zainetto, che non hanno alcuna valenza interpretativa sulla questione controversa. Ed infatti, che sullo zainetto debba pagarsi una determinata imposizione fiscale avendo un contenuto estintivo del trattamento a carico del Fondo, non si vede in che modo possa riflettersi sul fatto che il Banco non abbia mai applicato una sentenza passata in giudicato e che tale inadempimento perdura tuttora. Si tratta di una vera e propria forzatura desumere dalla qualificazione della una tantum ai fini dell'imposizione fiscale la tesi che si sarebbe implicitamente estinta qualsiasi obbligazione inadempita a carico della Banca.

In particolare nella sentenza della Suprema Corte n. 17578/2012 (e in altre conformi) si discuteva della tassazione applicabile sulla somma conferita a seguito della capitalizzazione della pensione integrativa. Se cioè dovesse essere esente da imposta, come ritenuto dal contribuente, oppure assoggettata ad un'aliquota del 12,50%, come per le prestazioni assicurative, oppure *“andasse assoggettata a tassazione separata, ai sensi del DPR 22.12.86, n. 917, art. 16, con la stessa aliquota applicata al TFR a norma dell'art. 17 del decreto citato”*. La sentenza opta decisamente per quest'ultima opzione, considerando che si tratta *“di una forma di gestione integrativa a causa previdenziale esclusiva di guisa che lo zainetto costituisce reddito della stessa categoria della pensione integrativa cui il dipendente ha rinunciato”*, ma non si vede come una tale decisione possa incidere sul contenzioso in atto. Che lo “zainetto” abbia la stessa natura giuridica della pensione integrativa è un dato che si può pure condividere, visto che costituisce una semplice modalità di adempimento della stessa obbligazione, ma che c'entra con l'inadempimento a carico del Banco e con la circostanza che questo ente non ha mai ottemperato al *dictum* contenuto in una sentenza definitiva né il pensionato vi ha mai rinunciato?

Com'è facile comprendere, la questione all'esame della Suprema Corte riguarda il trattamento ufficiale di pensione integrativa erogato dal Fondo in un'unica soluzione, non certo la somma dovuta per inottemperanza di sentenza di condanna a carico del Banco. La differenza è talmente macroscopica che non dovrebbe essere nemmeno evidenziata. Né hanno valore alcuni incisi puramente descrittivi su profili non oggetto della specifica controversia, come il rilievo che l'accordo avrebbe carattere risolutivo di ogni rapporto inerente il trattamento pensionistico in godimento, giacché non c'è dubbio che in situazioni ordinarie la percezione dello zainetto può tendenzialmente risolvere ogni rapporto con il Fondo (se non v'è contestazione e non vi sono “partite” ignorate), ma è altrettanto indiscutibile che non risolve miracolosamente ogni contenzioso facente capo al Banco di Napoli, tanto più che quella rivendicazione non ha mai fatto parte del trattamento pensionistico integrativo conferito al Fondo ed ancora non è stata soddisfatta.

XII- Precedenti giurisprudenziali favorevoli

1- Sulla specifica questione si sono pronunciati anche i Giudici della Suprema Corte di Cassazione con **tre ordinanze** di contenuto diverso, peraltro emesse da un unico Collegio (nel primo caso varia solo il Presidente) sempre su ricorso promosso da Intesa Sanpaolo.

La prima ordinanza, la n. 6496/2021 (v. doc. 5/l fascicoletto), Relatrice, ha disposto il **rigetto integrale del ricorso promosso da Intesa Sanpaolo S.p.A.**, sulla base di ampia motivazione che si sofferma vuoi sui profili di merito della questione controversa contestando analiticamente i due motivi di censura di parte ricorrente, vuoi su profili di inammissibilità del ricorso, essendo palesemente ambiguo il tentativo di controparte di far credere che i ricorrenti chiedessero ancora la pensione integrativa dopo la capitalizzazione.

La seconda ordinanza, la n. 29915/2021, Rel., si esaurisce in un'affermazione di principio priva di una vera motivazione; inoltre: **a)** ignora la precedente ordinanza 6496/21, su questione perfettamente identica, che aveva ben chiarito che la capitalizzazione non rappresenta una *datio in solutum* e non ha effetti estintivi dei diritti derivanti da giudicato; **b)** evoca una norma ("*art. 7, lett. a, d.lgs. n. 124/93, oggi abrogato per effetto del d.lgs. n. 252/2005*") mai invocata dalle parti nel pur ventennale contenzioso, senza spiegarne in alcun modo gli effetti preclusivi rispetto alle rivendicazioni dei ricorrenti, tanto più che si tratta di una norma, da tempo abrogata, che contempla una capitalizzazione soltanto parziale; **c)** invoca una sentenza, la n. 25215/20, totalmente estranea all'oggetto della controversia in esame, non fosse altro perché non riguarda affatto la rivendicazione di un giudicato inottemperato, come nel caso in esame, ove costituisce l'oggetto della domanda, inerendo piuttosto ad una domanda di totale riliquidazione della una tantum, con connessa riattivazione del meccanismo perequativo aziendale benché da tempo abrogato: **domande francamente estemporanee mai formulate nel giudizio oggi in trattazione.**

La successiva ordinanza, la n. 30518/2021, Rel. (decisa nella stessa udienza in causa precedente di numero di ruolo rispetto a quella da ultimo richiamata ma successiva per numero di sentenza), presenta un contenuto alterno, secondo noi contraddittorio, giacché nella prima parte dichiara di condividere integralmente le lucidi argomentazioni contenute nell'ordinanza n. 6496/2021, che orientavano per un

rigetto del ricorso, mentre nella parte finale ritrascrive la lapidaria motivazione dell'ordinanza n. 29915/2021, per concludere per l'accoglimento del secondo e terzo motivo. Eppure questa terza ordinanza sembra avere compreso la questione controversa nella prima parte della motivazione, condividendo con l'ordinanza n. 6496/2021 i motivi di rigetto del ricorso aziendale, là dove afferma altresì **sia** che "*la capitalizzazione della pensione costituisce soltanto una diversa modalità di erogazione della medesima prestazione pensionistica*" in corso di attribuzione (pag. 7), **sia** che "*in continuità con Cass. 6496/2021 va rilevata l'infondatezza dell'affermazione della Banca secondo cui un'espressa rinuncia sarebbe stata ultronea in applicazione dell'art. 1197 c.c., in quanto l'intervenuta capitalizzazione del trattamento pensionistico avrebbe estinto la relativa obbligazione precludendo ogni ulteriore e successiva rivendicazione in merito alla pensione mensile*" (pag. 7). Sta di fatto che l'adesione alla ordinanza n. 6496/21 (segnatamente per quanto concerne l'insussistenza di una *datio in solutum*, la cristallizzazione di un diritto ad una prestazione periodica per inadempimento, la necessità di una rinuncia esplicita per l'estinzione del diritto, etc.), **non sono compatibili con le affermazioni contenute nell'ordinanza n. 29915/21**, che rimane estranea all'oggetto effettivo della controversia.

Dopo le ordinanze innanzi richiamate (e due di conferma dell'ordinanza Calafiore, redatte dallo stesso Giudice, seppure con diversa motivazione), si sono registrate due ordinanze della Suprema Corte (n. 29388/10.10.2022 e n. 23390/10.10.2022 - v. doc. 5/I fascioletto), le quali hanno rigettato il ricorso di Intesa Sanpaolo dichiarandolo inammissibile. Le due ordinanze emesse dalla Sezione Lavoro (mentre quelle Calafiore erano state incredibilmente rimesse alla VI Sezione ex art. 380-bis c.p.c.), seppure non entrando nel merito della controversia, mostrano ampia consapevolezza del carattere strumentale delle argomentazioni prospettate di volta in volta da controparte con le quali si cerca soltanto di mascherare un incredibile inadempimento contrattuale.

Anche la giurisprudenza di merito ha accolto in larga maggioranza la domanda dei ricorrenti, persino successivamente alle due ordinanze del 2021 della Suprema Corte (ma v. *in primis* Cass. n. 6496/21 favorevole ai pensionati), che evidentemente non hanno affatto convinto (C.A. NA, GR Motti, n. 398 del 22.3.2022; C.A. NA, GR

Agostinacchio, n. 1632 del 7.4.2022 – v. doc. n. 5/L fascicoletto). Merita pure evidenziare che le sentenze di Corte d'appello sfavorevoli ai pensionati (pur minoritarie) riconoscono l'inadempimento del Banco, ma ci "rimproverano" di non avere chiesto al Fondo l'integrazione della *una tantum*, che sarebbe stata invece una domanda senz'altro accoglibile¹⁸. Tesi a nostro avviso opinabile: a trascurare l'irritualità della ipotetica domanda rispetto al "titolo" vantato, costituito dalla sentenza pretorile nei confronti del Banco, avremmo potuto formulare la predetta domanda se il Banco avesse ottemperato in qualche modo all'ordine giudiziale incanalando il trattamento dovuto nella pensione integrativa, solo in tal caso si sarebbe potuto porre un problema di corretta quantificazione della *una tantum*, là dove, non avendo provveduto affatto, si pone solo una questione di tipo risarcitorio. In ogni caso può ben dirsi che **tutti i numerosi Giudici investiti della questione hanno riconosciuto su un piano sostanziale la sussistenza di un diritto violato** nei confronti dei pensionati che hanno accettato l'offerta di "*una tantum*" (ad esclusione di Cass. n. 29915/21), sia pure con una diversa opinione sulla procedura da seguire per il recupero del maltorto.

2- Tra le numerose sentenze favorevoli si veda: - Per il **Tribunale di Napoli**: sent. Trib. NA, G. Tomassi, n. 5320/2010; Trib. NA, G. Lombardi, n. 6405/2010; Trib. NA, G. Montuori, n. 17677/2010; Trib. Napoli, G. Musella, n. 25338/2010; Trib. NA, G. Lucarino, n. 30736/2010; Trib. NA, G. Alfano, n. 17374/2011; Trib. NA, G. Alfano n. 17378/2011; Trib. NA, G. Pappalardo, n. 19809/2011; Trib. NA, G. Armato, n. 4883/2011; Trib. NA, G. Sarno, n. 6714/2011; Trib. NA, G. Lazzara, n. 9205/2011; Trib. NA, G. De Matteis, n. 9373/2012; Trib. NA, G. Ruoppolo, n. 581/2015; Trib. NA, G. Picciotti, n. 939/2015; Trib. NA, G. Minucci, n. 4642/2015; Trib. NA, G. Gambardella, n. 7048/2015; Trib. NA, G. Gallo, n. 207/2016; Trib. NA, G. Bile, n. 1440/2016; Trib. NA, G. Barbato, n. 5478/2016; Trib. NA, G. Peluso, n. 6518/2016; Trib. NA, G. Barbato, n. 6661/2016; Trib. NA, G. Gaudiano, n. 8641/2016; Trib. NA, G. Molè, n. 6608/2018; Trib. NA, G. Tomassi, n. 4779/2019; Trib. NA, G. Lucarino, n. 6568/2019; Trib. NA, G. Barbato, n. 6806/2019. Per la **Corte d'Appello**: C.A. NA, GR Pizzella, n. 7816 del 19.11.2013; C.A. NA, GR de Caprariis, n. 7388 del 21.8.2014; C.A. NA, GR Scelza, n. 5633 del 15.9.2014; C.A. NA, GR Cinque, n. 7843 del 1.12.2014; C.A. NA, GR Calafiore, n. 1352 del 10.2.2015; C.A. NA, GR Genovese, n. 2058 del 24.4.2015; C.A. NA, GR Scelza, n. 3249 del 14.4.2015; C.A. NA, GR Cilenti, n. 3835 del 5.5.2015; C.A. NA, GR Chiriaco, n. 4143 del 14.5.2015, GR Chiriaco, n. 6781 del 1.10.2015; CA NA, GR de

¹⁸ La frase ricorrente (su cui v. da ultimo Corte d'appello di Napoli, sent. n. 1994/2022, omologa alle precedenti) è la seguente: "*Come giustamente osservato nelle richiamate decisioni, questione diversa è quella della corretta determinazione dell'una tantum erogata in sede di capitalizzazione della rendita, ossia dell'adeguamento del cd. zainetto, in considerazione del diritto alla perequazione accertato con sentenza passata in giudicato, che avrebbe eventualmente potuto giustificare un altro tipo di azione giudiziale*".

Caprariis, n. 7646 del 26.10.2015; C.A. NA, GR Scelza, n. 8060 del 12.11.2015; C.A. NA, GR Rossi, n. 252 del 14.1.2016; C.A. NA, GR Cilenti, n. 3784 del 26.5.2016; C.A. NA, GR Genovese, n. 4863 del 15.6.2016; C.A. NA, GR Quitadamo, n. 6186 del 13.10.2016; C.A. NA, GR Cilenti, n. 6454 del 21.10.2016; C.A. NA, GR Guarino, n. 6646 del 9.11.2016; CA NA, GR Cilenti, n. 3662 del 2.5.2017; CA NA, GR Cristofano, n. 1160 dell'11.3.2019; CA NA, GR Cristofano, n. 2762 del 20.5.2019; CA NA, GR Totaro, n. 5768 dei 31.10.2019/21.2.2020; C.A. NA, GR Catalano, n. 6529 del 9.12.2019; C.A. NA, GR Rossi, n. 791 del 10.2.2020; C.A. NA, GR Catalano, n. 53 del 22.1.2021; C.A. NA, GR De Pietro, n. 2993 del 23.6.2021; C.A. NA, GR Motti, n. 398 del 22.3.2022; C.A. NA, GR Agostinacchio, n. 1632 del 7.4.2022.

Per tutti i motivi indicati, **si conclude** affinché l'Ecc.ma Corte Suprema di Cassazione, previa fissazione di udienza di discussione, voglia accogliere i motivi di censura e riformare integralmente la sentenza della Corte di appello di Napoli specificata in epigrafe, e per l'effetto accogliere integralmente le domande come formulate dai ricorrenti con il ricorso introduttivo alle cui conclusioni (testualmente riportate – v. nota n. 3) si rinvia, ovvero, ove necessario, rinviare la causa al Giudice di merito per i successivi approfondimenti, in ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari dei tre gradi di giudizio.

Il presente ricorso ha valore compreso tra € 52.000,01 ed € 260.000,00, l'importo del contributo unificato ammonta ad € 1.518,00.

Si depositano i seguenti documenti:

- 1) ricorso notificato;
- 2) sentenza impugnata con all. attestazione conformità;
- 3) istanza trasmissione fascicolo con all. attestazione conformità;
- 4) fascicoli di I e II grado;
- 5) **fascioletto ex art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.:**
 - A- Statuto Fondo
 - B- note difensive per l'udienza del 16.10.2019;
 - C- memoria di costituzione in appello Garini + altri;
 - D- modello di offerta del Fondo;
 - E- modello di accettazione dei pensionati (per i singoli atti v. fascicolo allegato alla memoria di costituzione di I grado di controparte da n. 3 a n. 40);
 - F- modello di lettera inviata nel periodo 2017/2018 da Intesa ai pensionati che non hanno accettato l'offerta di capitalizzazione;
 - G- copia sent. Strasburgo del 14.2.2012;
 - H- sent. Cass. n. 29638/21 e n. 14423/19 su questione cd. "trascinamento";
 - I- ord. Corte di Cassazione n. 6496/2021, n. 29388/2022, n. 29390/2022 sulla questione cd. "zainetto";
 - L- ultimi precedenti giurisprudenziali sulla questione cd. "zainetto";

6- docn.ne qualità di eredi.

Salvo ogni altro diritto.
Napoli, 24/10/2022

Prof. avv. Giuseppe Ferraro